

La posizione della FNOVI sull'allevamento, la detenzione e l'abbattimento di animali allo scopo principale di produrre pellicce in Europa



Lo scorso febbraio il Comitato Centrale di Fnovi ha redatto un parere sull'allevamento, la detenzione e l'abbattimento di animali allo scopo principale di produrre pellicce in Europa. Alla prossima General Assembly della FVE che si svolgerà a Cipro a metà novembre è programmata la votazione di un position paper sulla medesima tematica che per coerenza Fnovi approverà.

La legge di bilancio 2022, n. 234, ha introdotto in Italia il divieto, a partire dal 1° gennaio 2022, dell'allevamento, riproduzione in cattività, cattura e uccisione di animali come visoni, volpi, cani procione e cincillà per la produzione di pellicce, segnando una svolta significativa nella protezione degli animali nel nostro Paese. Una norma che ha anticipato di alcuni mesi quello che ha previsto la *legge costituzionale n. 1 dell'11 febbraio 2022 (Modifiche agli articoli 9 e 41 della Costituzione in materia di tutela dell'ambiente) attribuendo alla Repubblica il compito di tutelare l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi (anche nell'interesse delle future generazioni); demandando inoltre alla legge dello Stato la disciplina dei modi e delle forme di tutela degli animali.*

Il divieto introdotto dalla **legge 234** era finalizzato a garantire proprio il benessere animale, la tutela della biodiversità e la salvaguardia della sanità pubblica dalla possibilità che virus zoonotici potessero facilmente moltiplicarsi in queste tipologie di animali e minacciare la salute degli esseri umani.

Questi tre aspetti: il benessere degli animali, la tutela della biodiversità e dell'ambiente e la salvaguardia della salute degli uomini sono alla base delle azioni e degli impegni della Federazione Nazionale degli Ordini Veterinari Italiani (FNOVI).

Anche in altri Stati membri è vigente un esplicito divieto di allevamento di animali da pelliccia che porterà gradualmente alla loro scomparsa come in Austria, Belgio, Rep. Ceca, Croazia, Estonia, Irlanda, Lussemburgo, Malta, Olanda, Slovenia, Slovacchia, Lituania,

Lettonia, Spagna. In Ungheria, Francia e Danimarca il divieto vale solo per alcune specie o, come in Germania, sono in vigore norme rigide - che hanno decretato la chiusura degli ultimi allevamenti.

In Svezia invece è stato approvato un **piano di dismissione volontaria** degli allevamenti entro il 2025.

In questi Paesi l'allevamento di animali da pelliccia è vietato o disincentivato perché in contrasto con il concetto basilare di benessere degli animali. Infatti, negli allevamenti di animali da pelliccia non è possibile rispondere alle esigenze comportamentali e di benessere fisico di tali animali. Inoltre, è stato visto che gli allevamenti di animali da pelliccia possono costituire un rischio per la salute animale e quella umana, come è emerso durante la pandemia di COVID-19, quando centinaia di allevamenti di visoni sono stati colpiti dall'infezione virale, trasmettendo all'uomo nuove varianti del virus SARS-CoV-2.

L'allevamento di animali da pelliccia ha un impatto ambientale significativo e rappresenta una grave minaccia per la biodiversità autoctona.

I principali Stati membri produttori sono **Finlandia, Polonia e Grecia** ma è ancora possibile utilizzare animali per la pelliccia anche in **Bulgaria, Danimarca, Spagna, Romania e Svezia.**

In Europa, questi comportamenti divergenti contrastano con quanto previsto dall'articolo 13 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE): l'UE e i suoi Stati membri devono tenere pienamente conto delle esigenze in materia di benessere degli animali e all'articolo 114, il trattato stabilisce inoltre che la

politica dell'Unione sul mercato interno deve garantire un livello elevato di protezione della salute umana e dell'ambiente.

Gli articoli 168 e 191 TFUE forniscono, ulteriormente, la base giuridica per le politiche dell'Unione in materia di protezione della salute e dell'ambiente e richiedono un livello di protezione elevato che, in relazione all'ambiente e ai sensi dell'articolo 11 TFUE, deve essere integrato nella definizione e nell'attuazione delle politiche e azioni dell'Unione.

Il regolamento (UE) 2022/2371 contiene disposizioni volte a garantire la prevenzione delle epidemie e delle pandemie, nonché la preparazione e la risposta alle stesse, anche per quanto riguarda quelle causate da malattie zoonotiche che colpiscono l'UE, rafforzando la sorveglianza e l'allarme rapido e integrando l'approccio «One Health» nelle politiche sanitarie.

Attualmente la mancanza di elementi di garanzia della tutela della salute e del benessere degli animali in questi contesti, e la marcata divergenza tra le legislazioni nazionali che disciplinano il settore della produzione e commercializzazione di pellicce hanno provocato una distorsione del mercato interno dell'Unione e sarebbe auspicabile un'armonizzazione della legislazione che considerasse primariamente la tutela degli animali, della biodiversità e la salvaguardia della salute pubblica.

La soluzione potrebbe essere quella di estendere i divieti nazionali a tutta l'Unione Europea e vietare il commercio e l'import di prodotti di pellicceria da Paesi terzi, al fine di estendere il principio di precauzione con un evidente ripercussione positiva anche fuori dai confini europei.